



Disegno di legge AS 1122

“Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione”

Senato della Repubblica
Audizione Commissione Lavoro pubblico e privato
Conferenza unificata 17 gennaio 2019

Premessa

Il DDL di deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione è stato portato all'esame preventivo in Conferenza unificata il 17 gennaio 2019. Come emerge dalla relazione al DDL, in tale sede, l'ANCI e l'UPI hanno proposto una serie di modifiche, che inizialmente non erano state accolte, ma che in parte sono state recepite dal Governo, nel testo che poi è stato inviato al Parlamento.

La disposizione della delega in materia di accesso al pubblico impiego che prevedeva per gli enti locali l'obbligo di reclutare i dirigenti e le figure professionali omogenee attraverso un concorso unico è stata superata con la previsione di incentivi agli enti locali che ricorrano a procedure concorsuali unificate rivolgendosi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs 165/01.

All'articolo 1 del DDL è prevista espressamente l'intesa in Conferenza unificata sui decreti legislativi attuativi. In ogni caso, considerato l'impatto di questa normativa sugli enti locali, è opportuno che il percorso di elaborazione dei decreti attuativi avvenga attraverso un confronto preventivo tra il Governo e le Autonomie locali.

Le proposte di modifica dell'UPI

La delega dell'**articolo 2** in materia di accesso al pubblico impiego, al comma 2, lettera b), prevede la possibilità di espletare concorsi a livello territoriale all'esito della ricognizione di fabbisogni degli enti interessati secondo le modalità previste all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs 165/01. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 56/14 occorrerebbe esplicitamente incentivare lo svolgimento di concorsi unici tra enti locali in ambito provinciale o metropolitano, previa una verifica dei fabbisogni degli enti locali del territorio.

Per la delega all'**articolo 4** per il riordino della disciplina della dirigenza occorre chiarire bene quali sono i punti di interesse che riguardano solo l'amministrazione statale e quali interessano tutte le pubbliche amministrazioni.

Nell'**articolo 4**, sarebbe auspicabile prevedere dei principi e criteri direttivi per introdurre una riforma della dirigenza apicale negli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) con un ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Organismo paritetico con componenti designati da ANCI, UPI Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, per superare la diversità di disciplina tra i dirigenti locali (che fanno capo agli enti locali) e i segretari comunali e provinciali (che fanno capo al Ministero dell'Interno).

La delega all'**articolo 6**, in materia di contrattazione, può rappresentare l'occasione per superare alcuni limiti delle norme sulla contrattazione decentrata negli enti locali, attraverso la revisione la disciplina dei tetti di cui all'articolo 23, comma 2, del D Lgs. 75/17, e l'incentivazione della contrattazione integrativa territoriale in ambito provinciale o metropolitano.

Nel testo del DDL, all'**articolo 8**, una clausola di salvaguardia è stata inserita solo relativamente alle Regioni. Occorre pertanto prevedere espressamente invece una clausola di salvaguardia anche per gli enti locali l'attuazione dei principi previsti nel DDL attraverso l'adeguamento dei loro ordinamenti.